

**Gruppo Solidarietà**

Via Fornace 23, 60030 Moie di Maiolati (AN), Tel. e fax 0731.703327 - [grusol@grusol.it](mailto:grusol@grusol.it) - [www.grusol.it](http://www.grusol.it)

Lì, 14 ottobre 2007

- **Al Presidente della Conferenza dei Sindaci Ambito territoriale n. 9**
- **Al Coordinatore Ambito territoriale**
- **Ai Comuni dell'Ambito**

Oggetto: Contribuzione degli utenti al costo dei servizi assistenziali da parte di soggetti con handicap grave. Sentenza TAR Marche. Richiesta adeguamento Regolamenti comunali.

Di seguito riportiamo la recente ordinanza del TAR delle Marche che ha sospeso il provvedimento del Comune di Osimo che prevedeva per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare ad un soggetto con disabilità grave che fosse preso a riferimento il reddito del nucleo familiare e non quello del solo beneficiario della prestazione.

E' la tesi che sosteniamo da anni sulla base della normativa vigente. Tesi peraltro ribadita dal Difensore civico regionale nel parere del gennaio scorso. Tale normativa, ricordiamo, riguarda non solo i soggetti con disabilità grave accertata ai sensi della legge 104, ma anche soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti certificati dalle aziende sanitarie locali.

Con la presente, pertanto, veniamo a chiedere per quanto riguarda la gestione dei servizi associati per la disabilità che i Comuni che ancora non l'abbiano fatto si adeguino alla normativa vigente come ribadito dalla sentenza in oggetto modificando i Regolamenti in vigore (che peraltro non utilizzano in nessun modo l'ISE) e adeguandosi così alla regolamentazione vigente in altri comuni dell'Ambito che prevedono contribuzioni al costo del servizio prendendo a riferimento il solo reddito del beneficiario

Cordiali saluti

Per Gruppo Solidarietà  
Fabio Ragaini



---

REPUBBLICA ITALIANA

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 634 del 2007, proposto da: xxxxxxx e xxxxxx, in proprio ed in qualità di genitori del minore sig. xxxxxxx, rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Cinzia Bruschi, presso la quale sono elettivamente domiciliati in Ancona, alla Piazza Martelli, n.12;

contro

il COMUNE di OSIMO (AN), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Galvani, presso il quale risulta elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini, n.156;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di cui alla lettera n. 25718 del 13.7.2007, con cui il Dirigente dei Servizi Amministrativi del Sociale del Comune di Osimo ha comunicato l'avvenuto riconoscimento in favore del minore sig. xxxxxxxx, disabile, del diritto a beneficiare del servizio di assistenza domiciliare domestica per n. 18 ore settimanali, con obbligo di compartecipazione alla relativa spesa nell'ammontare di Euro 16,45 per ogni ora di prestazione assistenziale, salva la possibilità di limitare ulteriormente o di escludere del tutto tale onere di compartecipazione alla spesa, previa documentazione del reddito familiare da valutare ai fini ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente);

- del regolamento approvato dal Consiglio comunale di Osimo con delibera n. 37 del 25.2.2000 che disciplina il servizio di assistenza domiciliare, nella parte in cui prevede che per il calcolo dell'Indicatore di Situazione Economica equivalente - ISEE - relativamente al minore ricorrente, si deve prendere in considerazione il reddito dell'intero nucleo familiare del medesimo, anziché quello del solo soggetto portatore di handicap beneficiario del servizio di assistenza domiciliare domestica;

- del provvedimento di cui alla lettera del Comune di Osimo datata 13 luglio 2007 Prot. n.25718 sottoscritta dal Dirigente del Dipartimento degli Affari Generali dei Servizi Amministrativi e del Sociale - Settore Servizi Sociali dott.ssa XXXXXXXXXXXXX, e dell'allegato Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto il decreto presidenziale n. 478 del 10 settembre 2007 di reiezione della domanda di sospensione provvisoria del provvedimento impugnato;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Osimo;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 18/09/2007, il dott. Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto che il ricorso appare assistito da elementi di fumus boni juris, poiché, ad avviso del Collegio, la disposizione normativa di cui all'art.3, comma 2/ter del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e succ. modific., risulta di immediata applicazione, e, quindi, per la valutazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - I.S.E.E. -, nel caso del ricorrente, al contrario di quanto ritenuto dal Comune intimato nei provvedimenti impugnati, occorre fare riferimento alla situazione economica del solo soggetto svantaggiato beneficiario del servizio di assistenza domiciliare, con esclusione del reddito degli altri componenti del suo nucleo familiare;

Ritenuto pertanto, attesa la contemporanea sussistenza dei presupposti e dei pregiudizi gravi ed irreparabili di cui all'art.21, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall'art.3 della legge 21 luglio 2000, n.205, potersi accogliere la domanda cautelare di parte ricorrente;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda di sospensione cautelare dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, limitatamente alla prevista considerazione del reddito dell'intero nucleo familiare del beneficiario del servizio di assistenza domiciliare, per quanto riguarda la verifica dell'ISEE, ai fini della quantificazione dell'ammontare dell'onere di compartecipazione alle spese dello stesso servizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del giorno 18/09/2007, con l'intervento dei signori:

Vincenzo Sammarco, Presidente

Galileo Omero Manzi, Consigliere, Estensore

Alberto Tramaglino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO